

# Approfondimenti

Tutela del lavoratore

## Appalti di servizi di logistica e responsabilità solidale

Vitantonio Lippolis - INL, Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro

La responsabilità solidale sancita dall'**art. 29** del **D.Lgs. n. 276/2003** trova **applicazione** anche negli **appalti di prestazioni di due o più servizi di logistica** disciplinati dall'**art. 1677-bis** del **Codice civile**. È quanto afferma il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con la risposta ad Interpello n. 1 del 17 ottobre 2022, ha sciolto alcuni nodi interpretativi riguardanti il regime di garanzie applicabile ai lavoratori impiegati in tali ambiti.

### Regime di responsabilità solidale

Uno degli istituti che caratterizzano il contratto di appalto (ma ormai non più soltanto questa forma di *outsourcing*, come meglio si dirà appresso)

è il regime di responsabilità solidale che coinvolge i lavoratori esternalizzati.

La responsabilità solidale prevede, in pratica, che se non paga il datore di lavoro (appaltatore o subappaltatore) paga chi di fatto si avvantaggia della prestazione dei lavoratori così impiegati (committente e/o sub committente). Si tratta di una sorta di “garanzia fidejussoria” prevista *ex lege* a favore dei crediti maturati dai lavoratori e dagli Istituti (Inps, Inail ed eventualmente Cassa Edile).

Quando si parla di responsabilità solidale, tuttavia, occorre fare riferimento a **differenti discipline** a seconda dell’ambito di riferimento:

Riferimento normativo	Campo di applicazione
Art. 1676 c.c.	Appalti - riguarda gli obblighi solidaristici relativi ai profili retributivi dei lavoratori dipendenti
Art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003	Appalti - concerne la solidarietà nell’ambito retributivo, contributivo e assicurativo
Art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008	Appalti - attiene il risarcimento dei danni riportati dai lavoratori in conseguenza di eventuali infortuni sul lavoro non indennizzati dall’Inail
Art. 83-bis D.L. 112/2008, conv. in legge n.133/2008	Disciplina speciale trasporto e sub-vettura
Art. 105, commi 8 e 13, D.Lgs. n. 50/2016	Tutela dei diritti patrimoniali - retributivi e contributivi - dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici
Art. 30, commi 5, 5-bis e 6, D.Lgs. n. 50/2016	Intervento sostitutivo della stazione appaltante

### Disciplina codicistica

L'**art. 1676 c.c.** prevede che i dipendenti dell’appaltatore possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino a concorrenza del debito del committente verso l’appaltatore.

Questa disciplina non trova applicazione soltanto agli **appalti privati** ma si estende anche a quelli **pubblici**. Essa, tuttavia, rispetto alla disciplina

introdotta dalla c.d. “*Legge Biagi*” (v. *infra*), ha tre rilevanti **limitazioni**:

- riguarda soltanto il **lavoro subordinato** (e non anche altre tipologie contrattuali quali, ad esempio, il lavoro parasubordinato);
- l’oggetto è circoscritto al solo trattamento economico dovuto dall’appaltatore ai propri dipendenti, con **esclusione** quindi degli **oneri previdenziali ed assicurativi**;

# Approfondimenti

• la **quantificazione del debito solidale** si riferisce esclusivamente a quanto dovuto dal committente all'appaltatore al momento della presentazione, da parte dei lavoratori interessati, della domanda giudiziale, con la conseguenza che il committente non è solidalmente tenuto nei confronti dei lavoratori se - nelle more - estingue il proprio debito nei confronti dell'esecutore dei lavori.

Si tratta, pertanto, di uno **strumento poco proficuo** per il soddisfacimento delle eventuali **prese creditorie** avanzate dai **dipendenti dell'appaltatore**.

## Disciplina del "Decreto Biagi"

Con specifico riguardo al regime di responsabilità solidale nell'ambito retributivo, previdenziale ed assicurativo la disciplina di riferimento è oggi rappresentata dall'**art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003** e s.m.i.

In base al dettato normativo è previsto che, in caso di appalto di opere o di servizi, il **committente**

te imprenditore o datore di lavoro resti **obbligato in solido con l'appaltatore**, nonché con ciascuno degli eventuali **subappaltatori**, entro il **termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell'appalto**, al pagamento:

- a)** dei **trattamenti retributivi e previdenziali** dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- b)** delle quote del **trattamento di fine rapporto** maturato dai lavoratori ivi impiegati, limitatamente al periodo di esecuzione del contratto stesso;
- c)** dei **premi assicurativi**, anche in questo caso si tratta solo di quelli maturati nel corso del periodo d'esecuzione del contratto d'appalto;
- d)** le **somme dovute a titolo di interesse** sui debiti previdenziali.

Restano, invece, **escluse** dal vincolo solidaristico le somme dovute ad altro titolo (es. sanzioni amministrative, sanzioni civili, risarcimento del danno da licenziamento illegittimo) di cui risponde, pertanto, il solo datore di lavoro responsabile dell'inadempimento. (1)

Nozione di trattamenti retributivi
<p>Recentemente, la Suprema Corte ha meglio definito il <b>perimetro</b> dell'<b>obbligazione solidale</b> (*). Secondo gli Ermellini, la locuzione «<i>trattamenti retributivi</i>» di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 dev'essere interpretata in maniera rigorosa, tenendo conto soltanto degli emolumenti che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti. Tra questi <b>non rientra l'indennità sostitutiva</b> delle <b>ferie e dei permessi non goduti</b> a cui è attribuita, invece, una duplice funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>risarcitoria</b>, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato come il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali;</li> <li>• <b>retributiva</b>, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali.</li> </ul> <p>(*) Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2022, n. 5247, ord.</p>

Sotto il profilo della **durata temporale** della **coobbligazione** l'INL (2), traendo spunto da alcune recenti sentenze della Suprema Corte in tema di responsabilità solidale (3), evidenzia come il **regime decadenziale di due anni** previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 trovi applicazione **esclusivamente all'azione esperita dal lavoratore** (creditore di somme di natura retributiva) e **non** anche all'eventuale **azione** promossa dagli **Enti previdenziali** (creditori delle somme dovute a titolo contributivo) soggetta, invece, alla **sola prescrizione quinquennale**.

Le **ragioni** alla base di questa decisione, espresse dalla Corte e successivamente mutuate anche dall'Agenzia ispettiva, possono essere così riassunte:

- l'**obbligazione contributiva**, derivante dalla legge che fa capo agli Istituti, è **distinta ed autonoma** rispetto a quella **retributiva** (Cass. civ., sez. lav., 28 marzo 2029, n. 8662, ord.), ha **natura indisponibile** (Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2019, n. 13650, ord.) e va **commisurata** alla **retribuzione** che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (c.d. “*minimale contributivo*”);

(1) Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, Interpello 2 aprile 2010, n. 3.

(2) INL, nota 19 novembre 2019, n. 9943.

(3) Cfr. Cass. civ., sez. lav., 4 luglio 2019, n. 18004 I e Cass. civ., sez. lav., 4 settembre 2019, n. 22110.

# Approfondimenti

- l’obbligo contributivo e quello retributivo hanno una **funzione diversa** e sono ben distinti per loro natura e rilevanza sociale;
- la **finalità della pretesa contributiva** è volta alla soddisfazione di un **interesse indiretto del lavoratore**, ma diretto della collettività, per il finanziamento del sistema previdenziale.

In passato, sempre con riferimento alla **durata dell’obbligazione solidale**, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, in caso di subappalto, il termine decadenziale per azionare l’eventuale pretesa creditoria non può che decorrere dalla cessazione dei lavori del subappaltatore (e non dall’eventuale successiva data di conclusione dell’appalto principale). (4)

Si rimarca, inoltre, come questa forma di solidarietà si applichi ad **ogni tipologia di appalto**, quindi riguarda:

- gli appalti di opere e di servizi;
- gli appalti “interni” e appalti “esterni” all’azienda;
- gli appalti connessi o meno ad un trasferimento di ramo d’azienda.

A quest’ultimo proposito, l’art. 30, della legge n. 122/2016 ha modificato l’art. 29, comma 3, in senso più garantista per i lavoratori, prevedendo che, nei **cambi d’appalto**, è esclusa l’applicazione dell’art. 2112 c.c. in tema di «trasferimento d’azienda» (con la conseguente, fra l’altro, responsabilità solidale tra cedente e cessionario) solo se l’imprenditore che subentra è dotato di una propria struttura organizzativa e operativa e che, in ogni caso, siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa.

Differentemente da quanto preveda la garanzia prevista dal suddetto art. 1676 c.c., per questo tipo di solidarietà non è prevista alcuna limitazione di tipo quantitativo.

## Campo di applicazione oggettivo

Le norme sulla responsabilità solidale venivano in passato considerate “eccezionali” e, come tali, non suscettibili di applicazione analogica oltre l’ipotesi del contratto d’appalto. (5)

(4) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 13 aprile 2012, n. 7140.

(5) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 11 luglio 2012, n. 17; Ministero del Lavoro e delle Politiche So-

Negli ultimi anni, tuttavia, è emerso un rilevante **orientamento giurisprudenziale e amministrativo** - contrario e **maggiormente garantista** rispetto al precedente - che si è mostrato disponibile ad estendere, in via analogica, il principio della **responsabilità solidale** anche ad altre **forme di esternalizzazione di manodopera**, in ragione di una maggior tutela dei lavoratori interessati.

Proprio in questo solco si colloca la sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2017, n. 254 che, nel ribadire la legittimità della norma in questione, ha fornito una rivoluzionaria interpretazione estensiva dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 affermando che non solo nell’appalto devono essere presenti queste forme di garanzia, ma che «(...) il **committente è obbligato in solido** (anche) **con il subfornitore** relativamente ai **crediti lavorativi, contributivi e assicurativi** dei dipendenti di questi».

Traendo spunto da questa rilevante decisione, l’INL ha evidenziato che il **vincolo di solidarietà** previsto dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, oltre che alla catena degli appalti, va necessariamente **esteso a tutte le forme di decentramento produttivo** (es. subfornitura, rapporti tra consorzio e società consorziate, distacco) nelle quali viene in rilievo l’esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una “dissociazione” tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa. Evidenzia, tuttavia, l’INL che «Restano ferme le altre disposizioni che dettano una disciplina specifica del regime di solidarietà, mutuata dall’art. 29, comma 2, ma adattata alle peculiarità delle tipologie contrattuali cui si riferiscono (v. ad es. somministrazione di lavoro, contratto di trasporto, ecc.)». (6)

Si rammenta che il **vincolo di corresponsabilità** previsto dal Decreto Biagi resta **escluso** nel caso in cui il **committente sia una persona fisica che non esercita attività d’impresa** (si pensi, ad esempio, al privato che fa ristrutturare la propria abitazione o al condominio che appalta un servizio di pulizie dell’edificio).

L’art. 29, comma 3-ter, estende, invece, l’**onere solidaristico** a quei soggetti che, pur privi di un apprezzabile apparato organizzativo, svolgono

ciali, interpello 27 gennaio 2012, n. 2; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 19 marzo 2012, n. 5508 e nota 16 luglio 2013, n. 12945.

(6) INL, circolare 29 marzo 2018, n. 6.

# Approfondimenti

un'attività non imprenditoriale, ma «professionale». L'onere della responsabilità solidale **si applica**, dunque, anche ai **professionisti intellettuali** che stipulino contratti d'appalto per l'esercizio della loro attività (es. l'ingegnere che, privo di qualsiasi apprezzabile organizzazione, stipula un contratto d'appalto per l'aggiornamento del sistema informatico di cui si avvale per la redazione dei progetti a beneficio dei propri clienti).

Per quanto riguarda gli appalti stipulati dalle stazioni appaltanti, l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 76/2013, convertito in legge n. 99/2013, ha definitivamente chiarito che queste disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni.

## Disciplina speciale del contratto di trasporto e sub-vettura

Poiché, per il contratto di trasporto, non è applicabile la disciplina sulla responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 per gli appalti, la Legge di stabilità del 2015 - al fine di garantire comunque l'affidamento del trasporto a vettori (7) in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi - ha introdotto una "speciale" disciplina aggiungendo i **commi da 4-bis a 4-sexies** all'art. 83-bis del D.L. n. 112/2002, convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008.

Sulla base di tale normativa, il **committente** è tenuto a **verificare, preliminarmente alla stipulazione del contratto, la regolarità degli affidatari**. (8) In caso di **mancata esecuzione della verifica**, egli resta obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, ai fini della corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi agli Enti competenti, limitatamente alle pre-

(7) Si considera vettore anche l'impresa iscritta nell'apposito Albo dell'autotrasporto di cose per conto terzi associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese, allorquando esegua prestazioni di trasporto ad essa affidare dal raggruppamento al quale aderisce. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'Albo delle imprese che esercitano autotrasporto di cose per conto terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto.

(8) Originariamente la verifica in questione andava fatta

stazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Anche il **vettore** deve effettuare, nei confronti dell'eventuale sub-vettore, **analoghe verifiche** sulla regolarità dell'affidatario. L'interpretazione letterale della norma, tuttavia, in questo caso non sembra prevedere una mera corresponsabilità quanto, piuttosto, una vera e propria **obbligazione diretta del vettore per gli obblighi non assolti dal suo avente causa**.

Si rammenta, inoltre, che all'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli Enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

In altre parole, (salvo il caso di sub-sub-vezione che resta vietata e quindi sanzionata con la responsabilità diretta a prescindere da qualsiasi controllo o inadempienza), per questa tipologia contrattuale la **verifica preliminare** da parte del **committente** o del **vettore** rispettivamente della regolarità del vettore e del sub-vettore **determina la non applicazione della responsabilità solidale e/o diretta** indipendentemente da eventuali successive violazioni e/o inadempimenti.

## Distinzione tra appalto di servizi di trasporto e contratto di trasporto

In conseguenze delle differenti conseguenze normativamente previste, la puntuale classificazione delle due tipologie negoziali risulta, dunque, fondamentale ai fini della corretta applicazione della disciplina solidaristica.

Poiché, in pratica, non sempre è agevole discernere tra l'una o l'altra tipologia, i **criteri distintivi** tra contratto di trasporto e contratto di appal-

mediante l'acquisizione del Durc in corso di validità. Successivamente all'adozione della Delibera del Presidente del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la verifica sulla regolarità del vettore viene assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale Internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto (all'art. 83-bis, comma 4-quater, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008).

# Approfondimenti

to di servizi di trasporto sono stati elaborati in via giurisprudenziale.

In particolare, la Corte di Cassazione, sez. II, con l'Ordinanza n. 12506 del 21 maggio 2018, in proposito, ha affermato «che sussiste un **appalto di servizi di trasporto** e non un mero contratto di trasporto ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitari e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (cfr. Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2015, n. 14670)».

In pratica, la tipologia di appalto di servizi presuppone la presenza di un'**apposita organizzazione di mezzi del trasportatore** creata per l'esecuzione del contratto in ragione dell'importanza e della durata dei trasporti da effettuare e la sua pattuizione si evince dalla **molteplicità e sistematicità** degli stessi **trasporti**, dalla previsione di un **corrispettivo unitario** per le diverse prestazioni, dall'**assunzione** dell'organizzazione

dei **rischi da parte del trasportatore** (cfr. Cass. civ., sez. I, 29 aprile 1981, n. 2620; Cass. civ., sez. I, 21 marzo 1980, n. 1902).

Inoltre, «ricorre la figura di appalto in esame, in luogo di plurimi distinti contratti di trasporto, se le **modalità di esecuzione dei trasporti** medesimi e il **comportamento delle parti** evidenzino un **rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo**, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni» (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 maggio 1982, n. 2926).

Analogamente, la sentenza della Corte di Appello di Bologna 5 gennaio 2017, n. 1253 ha ritenuto che «risulta essere affermazione consolidata e condivisibile quella secondo la quale è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e no un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una **disciplina ed un corrispettivo unitario**, e con l'apprestamento di idonea **organizzazione da parte del trasportatore**, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di **prestazioni continuative** (v., tra le altre, Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2015, n. 14670)».

Responsabilità solidale Confronto tra contratto di trasporto e appalto		
	Trasporto (art. 83-bis, comma 4-bis s.s., D.L. n. 112/2008 e s.m.i.)	Appalto (art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.)
Durata	Entro un anno dalla cessazione del contratto	Per le retribuzioni dei lavoratori: due anni dalla cessazione del contratto. Per i contributi degli Enti previdenziali: prescrizione quinquennale ordinaria
Responsabilità committente	In solido con vettore e sub-vettori per loro inadempienze. Possibile regresso su obbligato principale	In solido con appaltatore e sub-appaltatori per loro inadempienze. Possibile regresso su obbligato principale
Responsabilità della catena post-committente	Vettore e sub-vettore rispondono direttamente	Appaltatore e sub-appaltatore rispondono in solido
Oggetto della responsabilità	Obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, escluse sanzioni	Retribuzioni (comprese quelle differite maturate nel corso del contratto), contributi e premi dei lavoratori (dipendenti o parasubordinati); escluse le sanzioni e le indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti
Possibilità di esclusione della responsabilità solidale	Verifica preliminare della regolarità con Dirc (ovvero verifica sul portale del Comitato centrale Albo nazionale autotrasporto) del vettore e sub-vettore	In linea generale non prevista

## Appalto di prestazioni di più servizi di logistica

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad Interpello 17 ottobre 2022, n. 1, dopo aver acquisito il parere dell'Ispettorato Na-

zionale del Lavoro, ha marcato ancor più distintamente il perimetro applicativo della disciplina di garanzia prevista dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.

In particolare, traendo spunto dalle recenti **modifiche** apportate dall'art. 37-bis del D.L. n.

# Approfondimenti

36/2022 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) **all'art. 1677-bis c.c.** secondo cui «Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili», il Dicastero ha chiarito che - anche in base alla scelta del Legislatore di collocare la disposizione in parola nel Titolo VII, Capo VII del Codice civile che reca le disposizioni in materia di appalto - il relativo **contratto di servizi rientra nel genus dei contratti di appalto** ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina. (9)

Conseguentemente, il Ministero del Lavoro ritiene che, anche in caso di appalti di più servizi di logistica, trovi **applicazione la disciplina solidaristica** prevista dall'**art. 29, comma 2**, del **D.Lgs. n. 276/2003**, senza che il riferimento alle norme sul contratto di trasporto (peraltro previste «*in quanto compatibili*») contenuto nell'**art. 1677-bis c.c.** possa far venire meno tale generale forma di tutela a favore dei lavoratori.

Secondo il Ministero, l'eventuale esclusione sarebbe incoerente sia con la disciplina generale dell'appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto. Difatti, si legge nella risposta, la disciplina del Decreto Biagi «svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore che abbia prestato la propria opera nell'esecuzione dell'appalto».

Peraltra, come già accennato, anche la giurisprudenza costituzionale in materia di solidarietà negli appalti, ha ribadito la necessità di un'**interpretazione estensiva** dell'**art. 29, comma 2**, del **D.Lgs. n. 276/2003** finalizzata a **garantire ai lavoratori una tutela adeguata**, evitando che «i meccanismi di decentramento produttivo e di disassociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale». (10)

(9) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare 11 luglio 2012, n. 17, aveva già chiarito che la disciplina contenuta nell'**art. 29, comma 2**, del **D.Lgs. n. 276/2003** si applica sia nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto, sia nel c.d. *“appalto di servizi di trasporto”* che, per come configu-

rato dalla giurisprudenza, si caratterizza per «la predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall'assunzione dei rischi da parte del trasportatore» (Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2009, n. 6160).

(10) Cfr. Corte cost. 6 dicembre 2017, n. 254, sent.